

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1919)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1962 (V. Stampato n. 3365)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1962*

Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione princi-

pale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale.

Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione.